
Dott. Paolo Alinovi
Dott. Alberto Guiotto
Dott. David John Ferrari
Dott. Stefano Mattioli

Dott. Corso Maranghi
Dott. Cristian Tundo

Circolare per la clientela n. 9

del 9 settembre 2020

Oggetto: Decreto Rilancio - Novità in tema di credito d'imposta per investimenti pubblicitari

Gentile Cliente,

con la presente siamo a fornire i tratti principali e le indicazioni pratiche per la fruizione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, c.d. "Bonus pubblicità"¹, il quale è stato oggetto, per il 2020, di significative modifiche.

A seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19, il Legislatore ha introdotto una serie di misure "migliorative" in relazione al beneficio fiscale in analisi, volte a sostenere il settore dell'editoria e della pubblicità. In particolare:

- sono ammessi al beneficio anche gli investimenti effettuati su emittenti televisive / radiofoniche **nazionali non partecipate dallo Stato** (anziché esclusivamente locali come nella normativa vigente per il 2019);
- il bonus è concesso nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali della precedente versione della normativa);
- la relativa Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta può essere presentata nel periodo 1.9 -

¹ L'art. 57-bis, DL n. 50/2017 ha introdotto uno specifico credito d'imposta connesso con le "campagne pubblicitarie" attuate da imprese / lavoratori autonomi in un determinato periodo.

Successivamente l'art. 4, DL n. 148/2017, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2018", ha esteso l'agevolazione anche agli enti non commerciali e alle campagne pubblicitarie sostenute sulla stampa (quotidiana e periodica) "on line".

Studio Alinovi Guiotto Ferrari Mattioli

PARMA

43121 viale Mentana, 148/B
T. +39 0521 206160

MILANO

20121 via Dante, 4
T. +39 02 45480107

www.agfm.it - info@agfm.it

30.9.2020 (anziché dall'1.3 al 31.3.2020)².

Indicazione generali

A descrizione e presentazione di quanto anticipato in premessa, di seguito una tabella esplicativa contenente le indicazioni generali dell'agevolazione fiscale in esame:

Ambito	Descrizione
Soggetti beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> • Imprese / enti non commerciali; • lavoratori autonomi; a prescindere dalla forma giuridica / dimensione aziendale / regime contabile / iscrizione ad un Albo professionale.
Investimenti agevolabili (per il 2020)	Acquisto di spazi pubblicitari / inserzioni commerciali effettuate tramite: <ul style="list-style-type: none"> • stampa periodica / quotidiana (nazionale o locale) anche "on line"; • emittenti televisive / radiofoniche nazionali non partecipate dallo Stato e locali (analogiche o digitali). Al fine dell'agevolazione: <ul style="list-style-type: none"> • le emittenti radiofoniche / televisive locali devono essere iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione ex art. 1, comma 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249/97; • i giornali devono essere iscritti presso il competente Tribunale / Registro degli operatori di comunicazione ed avere un direttore responsabile. Come chiarito dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria sono ammissibili all'agevolazione in esame anche gli investimenti pubblicitari effettuati sul sito web di un'agenzia di stampa se rispetta le già menzionate condizioni. Si rammenta che: <ul style="list-style-type: none"> • l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA). • l'ammontare delle spese agevolabili va individuato in base al principio di competenza ex art. 109, TUIR³. <u>L'effettivo sostenimento delle spese</u>

² Le novità introdotte sono state definite dalle norme previste all'art. 98, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" e all'art. 186, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio".

³ Le spese si considerano sostenute secondo l'art. 109 del TUIR, in base al quale "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono

	<p><u>agevolabili deve risultare da un'apposita attestazione (certificazione) rilasciata da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni ovvero da un Revisore legale dei conti. Tale attestazione, insieme alle fatture aventi per oggetto gli acquisti agevolabili, non dovrà essere allegata al modello di comunicazione, ma solo tenuta agli archivi, in modo da metterla a disposizione dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate al momento di un'eventuale attività di controllo.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie / costi di intermediazione / ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. <p>Sono escluse le spese sostenute per l'acquisto di spazi destinati ai seguenti servizi particolari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • televendite di beni / servizi di qualunque tipologia; • servizi di pronostici / giochi / scommesse con vincite di denaro; • servizi di messaggeria vocale / chat-line con servizi a sovrapprezzo
<p>Condizioni per beneficiare dell'agevolazione</p>	<p>Come sopra accennato per il 2020, la quantificazione dell'agevolazione nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).⁴</p> <p>Limitatamente all'anno 2020, possono accedere all'agevolazione anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti che programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nel 2019; • i soggetti che nell'anno 2019 non abbiano effettuato investimenti pubblicitari; • i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell'anno 2020. <p>L'agevolazione, di fatto, è dunque rivolta a tutti coloro che effettuano investimenti pubblicitari nei termini e con le modalità sopra indicate.</p>
<p>Utilizzo del credito d'imposta</p>	<p>Il credito d'imposta in esame va utilizzato esclusivamente in compensazione nel mod. F24, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline).</p> <p>A tal fine, nel mod. F24 va riportato il codice tributo "6900", istituito dall'Agenzia</p>

ultimate". Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento. Il pagamento può essere effettuato con qualsiasi mezzo.

⁴ Sul punto, nella citata Circolare n. 25/E del 20 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate precisa che "il credito d'imposta spetta in relazione agli investimenti effettuati: non è necessario, pertanto, aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione, requisito invece previsto per il riconoscimento del credito d'imposta «a regime», unitamente alla condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell'1 per cento rispetto al valore di quelli effettuati nell'anno precedente)".

	con la Risoluzione 8.4.2019, n. 41/E (quale “anno di riferimento” va riportato l’anno di concessione del credito) e potrà essere utilizzato a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante ⁵ .
Indicazione nel mod. REDDITI	Il credito d’imposta spettante va indicato nel mod. REDDITI del periodo d’imposta di maturazione e di quelli di utilizzo dello stesso.
Cumulabilità	L’agevolazione in esame è alternativa e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con altre agevolazioni statali / regionali / europee “salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità” dell’agevolazione stessa.

In aggiunta a riguardo del bonus in esame, si precisa che:

- il tetto di spesa agevolabile, ovvero il valore massimo messo a disposizione dalle casse dello Stato per l’agevolazione in questione, è pari ad € 85 milioni⁶.
- ai fini della concessione dell’agevolazione, l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, infatti, è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.
- è concesso nel rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti “*de minimis*” di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013.
- è tassato ai fini IRPEF / IRES e IRAP.

Accesso al credito d’imposta 2020

Per accedere al beneficio in esame per il 2020 il soggetto interessato deve presentare:

- **dall’1.9 al 30.9.2020** la “**Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta**”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati / da effettuare nell’anno, a carattere “prenotativo”;
- **dall’1.1 al 31.1.2021** la “**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**”, con la quale dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione “prenotativa” precedentemente presentata (di fatto viene confermato / rettificato quanto comunicato in precedenza).

Modalità di compilazione dell’istanza telematica per l’anno 2020

In ragione delle indicazioni dei contenuti sopra esposti, in relazione alle modalità di compilazione della “**Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta**” riferita al 2020, le istruzioni specificano espressamente

⁵ Si ritiene, prudenzialmente, previa firma della citata certificazione.

⁶ Art. 96, DL n. 104/2020, c.d. “Decreto Agosto”.

che non vanno indicati i dati relativi agli investimenti effettuati sui medesimi mezzi nell'anno precedente (2019).

In particolare, nel riquadro "Dati degli investimenti e del credito richiesto" vanno indicati i seguenti dati:

- al campo 2, l'ammontare degli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online;
- al campo 6, l'ammontare degli investimenti effettuati / da effettuare nel 2020 sulle emittenti televisive / radiofoniche locali e nazionali, analogiche / digitali, non partecipate dallo Stato.

Tempistiche e documentazione utile alla determinazione del credito in esame

In considerazione di quanto sopra presentato, chiediamo, qualora interessati ad avviare la pratica di richiesta del credito d'imposta in questione, di inviarci:

- l'importo e la correlata documentazione a supporto (fatture/documenti) utile alla determinazione degli investimenti agevolabili (su stampa ed emittenti televisivi/radiofonici locali e nazionali non partecipati dallo Stato) già effettuati,
- la stima degli investimenti agevolabili (su stampa ed emittenti televisivi/radiofonici locali e nazionali non partecipati dallo Stato) che si ha intenzione di sostenere sino al 31 dicembre 2020.

entro il 18 settembre pv.

Quanto ai compensi dovuti allo Studio per lo svolgimento della pratica, gli stessi risulteranno così determinati:

- compenso fisso per predisposizione ed invio dell'istanza pari ad **Euro 500** (oltre 4% CDPC e IVA);
- compenso variabile, da aggiungersi alla componente fissa sopra, da concordarsi a seconda della complessità e della mole di lavoro specifica per ciascun beneficiario (oltre 4% CDPC e IVA).

Per l'invio della documentazione, si prega di contattare direttamente il Dott. Michele Tardini (michele.tardini@agfm.it) e il Dott. Stefano De Rosa (stefano.derosa@agfm.it).

* * *

Tutto quanto sopra esposto, lo studio AGFM resta a vostra disposizione per ogni chiarimento si renda necessario.